

I-NOTE N. 68 / 2022 – BANKING & FINANCE

7 NOVEMBRE 2022

HIGHLIGHTS

Disposizioni di vigilanza per le banche. Banca d'Italia ha pubblicato il 40° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

Manuale delle segnalazioni di vigilanza per intermediari, IP e IMEL. Banca d'Italia ha pubblicato il 22° aggiornamento alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

Matrice dei conti. Banca d'Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Segnalazioni prudenziali. Banca d'Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013

Manuale segnalazioni di vigilanza degli intermediari nel mercato mobiliare. Banca d'Italia ha pubblicato il 25° aggiornamento alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

Buy Now Pay Later. Banca d'Italia ha pubblicato il richiamo d'attenzione in materia

ALTRE NOTIZIE

Prodotti unit linked. EIOPA ha pubblicato la nuova metodologia per valutare tale tipologia di prodotti

Titolare effettivo. Il FATF-GAFI ha avviato una pubblica consultazione sulla modifica delle linee guida in materia

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Disposizioni di vigilanza per le banche. Banca d'Italia ha pubblicato il 40° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

Banca d'Italia ha emanato il 40° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 recante le Disposizioni di vigilanza per le banche.

L'aggiornamento in commento prevede le seguenti modifiche:

- in relazione Capitolo 4 "Il sistema informativo" e al Capitolo 5 "La continuità operativa", al fine di conformare i contenuti della Circolare alle linee guida EBA sulla gestione dei rischi inerenti alle tecnologie dell'informazione (ICT) che determinano un quadro armonizzato di gestione dei rischi inerenti all'uso delle tecnologie ICT e alle misure di sicurezza di cui le banche devono dotarsi.

Sempre al fine di uniformare il contenuto delle predette linee guida con la disciplina della Circolare n. 285/2013 sono state apportate altresì le seguenti modifiche:

- alle disposizioni in materia di *governance* e ai compiti degli organi aziendali, al sistema dei controlli interni, in materia di *outsourcing* e continuità operativa sono state riportate in modo esteso;
- alle disposizioni sulla gestione del rischio ICT, sulla sicurezza dei canali informativi, sui rapporti con i clienti nei servizi di pagamento sono state recepite tramite l'inserimento di un rinvio.

Tra le novità più rilevanti si segnala la necessità per le banche di dotarsi di una funzione di controllo per la gestione e il controllo dei rischi ICT e di sicurezza. Al riguardo, si riporta di seguito il passaggio della novella relativo all'introduzione della funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza:

"4. La funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza

Fermo restando quanto previsto dal Capitolo 3, Sezione III, par. 1, nell'ambito del sistema dei controlli interni le banche si dotano di una funzione di controllo di secondo livello responsabile della gestione e della supervisione dei rischi ICT e di sicurezza.

La funzione di controllo è responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT e di sicurezza, nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza (cfr. Sezione III). A tal fine, la funzione di controllo:

- *concorre alla definizione della policy di sicurezza dell'informazione ed è informata su qualsiasi attività o evento che influenzi in modo rilevante il profilo di rischio della banca, incidenti operativi o di sicurezza significativi, nonché qualsiasi modifica sostanziale ai sistemi e ai processi ICT;*
- *è coinvolta attivamente nei progetti di modifica sostanziale del sistema informativo e, in particolare, nei processi di controllo dei rischi relativi a tali progetti.*

Le banche possono attribuire i compiti della funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza a una funzione di secondo livello appositamente istituita; alla funzione si applicano le disposizioni previste dal Capitolo 3, Sezione III, par. 1. Tra la funzione di controllo ICT e le altre funzioni aziendali di controllo sono assicurati opportuni livelli di raccordo e adeguate forme di coordinamento, conformemente a quanto previsto nel Capitolo 3, Sezione III, par. 3.5.

In alternativa, le banche possono assegnare tali compiti alle funzioni aziendali di controllo dei rischi e di compliance, in relazione ai ruoli, alle responsabilità e alle competenze proprie di ciascuna delle due funzioni, a condizione che siano assicurati il corretto svolgimento dei compiti, l'efficacia dei controlli e le necessarie competenze tecniche."

Le disposizioni contenute nel 40° aggiornamento sono entrate in vigore a partire dal **4 novembre 2022** e le banche si devono adeguare ai contenuti dell'aggiornamento entro il **30 giugno 2023**.

Inoltre, **entro il 1° settembre 2023 devono trasmettere a Banca d'Italia una relazione che descrive gli interventi effettuati per assicurare il rispetto delle stesse.**

La comunicazione di Banca d'Italia del 12 ottobre 2018 "Misure di sicurezza e presidi di controllo per i servizi informatici esternalizzati o forniti da terze parti" è abrogata a partire dal 1° luglio 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Manuale delle segnalazioni di vigilanza per intermediari, IP e IMEL. Banca d'Italia ha pubblicato il 22° aggiornamento alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

Banca d'Italia ha pubblicato il 22° aggiornamento alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 recante **“Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”**.

L'aggiornamento in commento modifica la disciplina delle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL.

Tali modifiche sono apportate per realizzare i seguenti scopi:

- introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento;
- integrare le informazioni inviate dagli istituti di pagamento e dagli IMEL relative ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento sottoposti a tutela;
- recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal **1° gennaio 2023**, ad eccezione delle nuove voci 52543 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio” e 52545 “Restituzioni: ripartizione territoriale”, che saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, il termine di invio della prima segnalazione della sottosezione II.16 “Altre informazioni – Relazioni con la clientela” sarà il 25 settembre 2023, fatta eccezione per le voci 52543 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio” e 52545 “Restituzioni: ripartizione territoriale” il cui termine di inoltro sarà il 25 luglio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

HIGHLIGHTS

Matrice dei conti. Banca d'Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Banca d'Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 recante le **istruzioni relative alla c.d. Matrice dei conti in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, le quali prevedono le regole per effettuare le segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere devono trasmettere a Banca d'Italia**.

Con l'aggiornamento in esame Banca d'Italia ha modificato le segnalazioni di vigilanza individuali delle banche, al fine di introdurre le nuove richieste informative e, in particolare: (i) inserire informazioni determinate con riferimento alle tematiche della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento; (ii) aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare determinate attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati); (iii) adattare le segnalazioni alle modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente); (iv) recepire alcune precisazioni fornite dalla Banca Centrale europea (“BCE”) in materia di segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE del 1° dicembre 2020 sulle statistiche sui pagamenti.

Le modifiche in commento entreranno in vigore dal **1° gennaio 2023**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Segnalazioni prudenziali. Banca d'Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013

Banca d'Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati che regola gli obblighi di segnalazione delle succursali di imprese di investimento di Paesi terzi all'esito di una pubblica consultazione avviata a giugno 2022.

L'aggiornamento in commento modifica la parte relativa alle disposizioni di carattere generale al fine di determinare l'obbligo per le succursali italiane di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di sottostare, su base individuale, al medesimo regime segnaletico delle società di intermediazione mobiliare ("SIM").

Per quanto attiene alle succursali italiane di imprese di Paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 saranno invece sottoposte al medesimo regime segnaletico delle succursali italiane di banche di Stati terzi.

Il 15° aggiornamento abroga la Sezione 3 "SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV", in ragione delle novità introdotte alla disciplina delle imprese di investimento in attuazione del pacchetto IFD/IFR (Direttiva (UE) 2019/2034 e Regolamento (UE) 2019/2033).

Viene altresì modificata la disciplina segnaletica degli IP e IMEL puri e ibridi non finanziari, al fine di prevedere specifiche voci relative alla polizza assicurativa (o analoga forma di garanzia) domandata per la prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e informazione sui conti (AIS), ai sensi degli artt. 114-septies e 114-novies TUB e dei Capitoli II e IV del Provvedimento del 17 maggio 2016, recante disposizioni di Vigilanza per gli IP e gli IMEL.

Le novità introdotte dall'aggiornamento entreranno in vigore a partire dal **31 dicembre 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Manuale segnalazioni di vigilanza degli intermediari nel mercato mobiliare. Banca d'Italia ha pubblicato il 25° aggiornamento alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

Banca d'Italia ha pubblicato il 25° aggiornamento alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 recante il "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare".

L'aggiornamento in commento interviene con le seguenti modifiche: (i) ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina alle succursali di imprese di Paesi terzi diversi dalle banche; (ii) aggiornamento e integrazione delle informazioni inerenti ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati) e per provvedere all'adeguamento delle segnalazioni ad alcune modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente).

Le predette novità regolamentari entrano in vigore secondo le seguenti scadenze:

- l'estensione del regime segnaletico statistico alle succursali di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche si applica a partire dalla data contabile del 31 dicembre 2022, escluse le informazioni della Parte Prima, Sezione IV "Servizi di investimento", in quanto per tali soggetti decorrono dal 1° luglio 2023, con termine per l'inoltro a partire dal 25 novembre 2023;
- dal 1° luglio 2023 per le Società di intermediazione mobiliare ("SIM");
- il termine di invio relativo alle informazioni della Parte Prima, Sezione IV "Servizi di investimento" riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, è fissato al 25 novembre 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Buy Now Pay Later. Banca d'Italia ha pubblicato il richiamo d'attenzione in materia

Banca d'Italia ha pubblicato un richiamo d'attenzione rivolto ai consumatori in materia di *Buy Now Pay Later* ("BNPL") – compra ora paga dopo – che è una forma di credito al consumo attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi effettuando il pagamento dopo l'acquisto e con modalità di rateizzazione.

Il richiamo di attenzione in commento evidenzia che tale tipologia di finanziamento non è disciplinata da una specifica regolamentazione e, pertanto, le norme applicabili e le relative tutele dipendono dalle modalità attraverso le quali il finanziamento si esplica.

Il documento in commento passa in rassegna lo schema *standard* di BNPL utilizzato in Italia che è connotato dalle seguenti caratteristiche:

- presume il coinvolgimento del consumatore che vuole procedere all'acquisto di beni o servizi;
- presume il coinvolgimento del venditore che mette a disposizione sul mercato tali beni o servizi;
- prevede altresì un terzo soggetto, che, sulla base di un accordo con il venditore, permette al consumatore di rateizzare il pagamento.

Nella prevalenza dei casi in relazione a tale modalità di finanziamento non sono previsti interessi od oneri a carico del consumatore, bensì commissioni nel caso di ritardo nel pagamento. Tale modalità di finanziamento generalmente è di importo contenuto e può essere erogata, sia con modalità *on line*, sia attraverso punti vendita fisici.

Il credito è accordato senza lo svolgimento di una valutazione del merito creditizio o in base ad una procedura valutativa semplificata.

Al riguardo, il documento evidenzia che la facilità di accesso al servizio unita alla circostanza che il BNPL è normalmente utilizzato per acquistare beni di consumo di importo contenuto, potrebbe incoraggiare acquisti che non siano del tutto consapevoli e, quindi, potenzialmente non sostenibili da parte del consumatore, esponendolo ad un rischio di sovraindebitamento.

A tal fine, il documento in esame analizza la normativa e le relative forme di tutela del consumatore applicabili e distingue due ipotesi distinte.

Se il servizio di BNPL prevede una commissione a carico del consumatore ed è erogato per un importo del credito pari o superiore a 200 euro, si applica la normativa sul credito al consumo che garantisce al consumatore, tra le altre cose:

- la consegna di un documento precontrattuale uniformato a livello europeo;
- il diritto al recesso dal contratto di credito entro quattordici giorni;
- il diritto al rimborso anticipato e alla risoluzione del contratto di credito nel caso di inadempimento del contratto collegato di vendita di beni o servizi, con conseguente diritto a ottenere dal finanziatore il rimborso di quanto già pagato.

Di converso, allorché non ricorrano le condizioni sopra riportate, le tutele previste dalla disciplina sul credito al consumo non trovano applicazione, tuttavia, evidenzia Banca d'Italia, sarebbero in ogni caso applicabili le norme sulla trasparenza bancaria.

Al riguardo, si evidenzia che la normativa sulla trasparenza prevede, tra gli altri, obblighi di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, un'informativa precontrattuale rispondente alle regole nazionali, la forma scritta dei contratti e il diritto dei clienti di presentare reclami, adire l'ABF o indirizzare esposti a Banca d'Italia.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Prodotti *unit linked*. EIOPA ha pubblicato la nuova metodologia per valutare tale tipologia di prodotti

EIOPA ha pubblicato una nuova metodologia per valutare il *value for money* nel mercato dei prodotti *unit-linked* che possono offrire un *value for money* scarso o nullo e richiedono un attento monitoraggio da parte delle autorità nazionali competenti per garantire che i rischi siano sufficientemente identificati, monitorati e mitigati.

La nuova metodologia segue un processo *top down* su tre livelli di analisi:

- valutazione a livello di mercato (livello I) attraverso la quale le autorità nazionali competenti identificherebbero i prodotti che richiedono un controllo più approfondito;
- analisi del prodotto avanzata (livello II) attraverso la quale le autorità nazionali competenti valuterebbero diversi indicatori e determinerebbero se i prodotti offrono valore o meno;
- una valutazione del processo e della documentazione di supervisione e *governance* del prodotto (POG) (Livello III) per quei prodotti per i quali la supervisione rafforzata svolta nel livello precedente non punta a prodotti che offrono (o non offrono) chiaramente un buon rapporto qualità-prezzo, ma si traduce nell'identificazione di prodotti che possono offrire valore solo per alcuni mercati *target*.

Il documento in esame fornisce per ogni livello di analisi alcune informazioni su come eseguire operativamente l'analisi.

La nuova metodologia si applica uniformemente nei vari Stati membri dell'Unione europea.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Titolare effettivo. Il FATF-GAFI ha avviato una pubblica consultazione sulla modifica delle linee guida in materia

Il *Financial Action Task Force* – Gruppo d'azione Finanziaria ("FATF-GAFI") ha avviato una pubblica consultazione sull'aggiornamento delle linee guida sul titolare effettivo al fine di contribuire a sostenere l'attuazione dei nuovi requisiti adottati nella plenaria del marzo 2022 con la modifica della propria raccomandazione n. 24.

In particolare, il FATF-GAFI richiede opinioni sulle seguenti questioni specifiche:

- se le linee guida sono chiare o se vi sono questioni che necessitano di ulteriori chiarimenti;
- se esistono registri e meccanismi alternativi per la detenzione di informazioni sulla titolarità effettiva che siano accurati, adeguati e aggiornati;
- se esistono meccanismi alternativi per verificare le informazioni sulla titolarità effettiva in scenari a basso rischio;
- se esistono casi di utilizzo delle informazioni detenute dalle borse valori da parte di società quotate per adempiere agli obblighi di informazione sulla titolarità effettiva.

Il documento di consultazione in commento evidenzia che l'uso illecito delle persone giuridiche potrebbe essere ridotto in modo significativo se le informazioni relative al titolare legale e al titolare effettivo, alla fonte dei beni e alle attività fossero disponibili alle autorità in modo tempestivo.

Infatti, le informazioni sulla titolarità giuridica e sulla titolarità effettiva possono aiutare le autorità competenti, in particolare le autorità preposte all'applicazione della legge e le unità di informazione finanziaria, a identificare le persone fisiche che potrebbero essere responsabili dell'attività sottostante che desta preoccupazione, o che potrebbero avere informazioni rilevanti per approfondire un'indagine. Ebbene, la raccomandazione 24 riveduta richiede esplicitamente ai Paesi di utilizzare un approccio multiplo, ossia di utilizzare una combinazione di diversi meccanismi per la raccolta di informazioni sul titolare effettivo, al fine di garantire che informazioni adeguate, accurate e siano disponibili e possano essere consultate dalle autorità competenti in modo tempestivo.

La consultazione ha avuto termine in data **6 dicembre 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it